Cassazione civile sez. trib., 08/09/2025, n. 24783

### **RILEVATO CHE**

â?? La CTP di Bari rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla Calzaturificio Solea di La.Sa. Sas, nonché da La.Sa. e Lo.Pa., in qualità di soci ed eredi di Lo.Vi., avverso distinti avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione allâ??anno dâ??imposta 2007, con i quali era stato determinato un maggior reddito della società e, di conseguenza, maggiori redditi di partecipazione dei soci;

â?? con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva lâ??appello proposto dai contribuenti, annullando gli atti impositivi e osservando, per quanto qui rileva, che:

â?? sebbene gli avvisi impugnati siano stati emessi ai sensi dellâ??art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del raffronto tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli esposti nello studio di settore, mediante il metodo induttivo, non era stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, non avendo lâ??Amministrazione finanziaria consentito alla contribuente di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da giustificare un reddito inferiore a quello â??che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzatoâ?•, tanto che, in relazione allâ??anno di imposta 2009, proprio sulla base di quanto dedotto e documentato dalla contribuente in sede di accertamento con adesione, aveva proceduto a rideterminare la pretesa tributaria;

â?? lâ?? Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

â?? i contribuenti resistevano con controricorso, illustrato con memoria.

#### **CONSIDERATO CHE**

â?? Con il primo motivo di ricorso lâ?? Agenzia ricorrente denuncia lâ?? omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione allâ?? art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che lâ?? accertamento fosse stato effettuato esclusivamente sulla base della procedura standardizzata, fondata sullâ?? incongruenza dei dati offerti rispetto a quelli indicati dallo studio di settore, non considerando che dalla stessa motivazione dellâ?? atto impositivo si desumeva che la ripresa si basava su una pluralità di elementi, ciascuno idoneo a far presumere lâ?? antieconomicità della gestione imprenditoriale adottata, quali lâ?? anzianità della società (operante fin dal 1996), nonostante i risultati negativi

per plurime annate, la sostanziale mancanza di altre fonti di reddito dei soci, necessarie ad assicurare il proprio sostentamento a fronte delle passività dellâ??attività di impresa, lâ??incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo ed altro, sicché le risultanze dello studio di settore costituivano solo un ulteriore elemento sul quale si fondava lâ??accertamento analitico â?? induttivo effettuato;

â?? con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1972, 10 della L. n. 146 del 1998, 21 della L. n. 241 del 1990 e 6 della L. n. 212 del 2000, in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che lâ??accertamento fosse stato effettuato sulla base degli studi di settore e che fosse conseguentemente obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale, avendo invece lâ??Ufficio ricostruito il reddito di impresa attraverso il metodo analitico â?? induttivo, in relazione al quale tale contraddittorio non era obbligatorio, essendosi trattata di rettifica svolta â??a tavolinoâ?• e non avendo i contribuenti fornito, per quanto riguardava lâ??IVA, la cd. prova di resistenza;

â?? il secondo motivo Ã" fondato con assorbimento del primo motivo;

â?? lâ??obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dellâ??art. 10 della L. n. 146 del 1998 sussiste solo nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, mentre detto obbligo non opera qualora lâ??accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali le riscontrate irregolaritĂ contabili o comportamenti antieconomici dellâ??imprenditore (Cass. n. 31914 del 2019);

 $\hat{a}$ ?? come risulta anche dal contenuto dell $\hat{a}$ ??avviso di accertamento riprodotto dall $\hat{a}$ ??Agenzia delle entrate, nelle sue parti essenziali, nel testo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l $\hat{a}$ ??accertamento in esame  $\tilde{A}$ " stato avviato a seguito dalla persistenza di un comportamento antieconomico dei contribuenti che, nonostante i risultati negativi conseguiti per pi $\tilde{A}^1$  anni d $\hat{a}$ ??imposta, hanno proseguito nella stessa attivit $\tilde{A}$  di impresa; tale situazione era incompatibile con la capacit $\tilde{A}$  contributiva dei soci che, nonostante la mancanza di altre fonti di reddito, avevano apportato notevoli finanziamenti alla societ $\tilde{A}$ ;

 $\hat{a}$ ?? dalla sentenza impugnata si evince, dunque, che gli studi di settore sono stati utilizzati solo come parametro per ricostruire l $\hat{a}$ ??effettivo reddito della societ $\tilde{A}$  contribuente;

 $\hat{a}$ ??  $ci\tilde{A}^2$  posto,  $l\hat{a}$ ??eventuale obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale residuava solo per i tributi armonizzati;

â?? su tale punto occorre rammentare che, secondo lâ??orientamento consolidato di questa Corte, â??In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, lâ??Amministrazione finanziaria Ã" gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta lâ??invalidità dellâ??atto, purché il

contribuente abbia assolto allâ??onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto unâ??opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi â??armonizzatiâ?•, mentre, per quelli â??non armonizzatiâ?•, non Ã" rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancitoâ?• (Cass. Sez. U. n. 24823 del 2015);

â?? la giurisprudenza unionale ha affermato, inoltre, che il positivo superamento della c.d. prova di resistenza avviene, quando il contribuente illustra come e in che termini, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13, punti 78 e 79; CGUE, SC C.F. cit., punto 35);

â?? in ultimo, va condiviso anche il recente arresto giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 21271 del 2025), secondo il quale, con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile e alle verifiche â??a tavolinoâ?• su tributi armonizzati, â??la violazione dellâ??obbligo di contraddittorio procedimentale comporta lâ??invalidità dellâ??atto purché il contribuente abbia assolto allâ??onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto unâ??opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.â?•;

â?? le Sezioni Unite hanno, dunque, chiarito che lâ??oggetto della prova di resistenza deve consistere nella â??specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare lâ??Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più miteâ?•, dovendosi considerare che: â??a. i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale; b. la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionale non salva dallâ??invalidità lâ??atto di imposizione; c. la â??evidenzaâ?? del fatto o delle deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisiti della â??provaâ?• da fornire nel processoâ?•;

â?? dalla sentenza impugnata non si evince quali siano state le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio, in grado di fare concludere in maniera diversa il procedimento accertativo (la c.d. prova di resistenza), non potendosi certamente ritenere tali quelle per le quali lâ?? Amministrazione finanziaria aveva deciso, per un altro anno di imposta, in sede di procedimento con adesione, in unâ?? ottica puramente deflattiva, di ridurre la pretesa, non essendo stato evidenziato neppure in che termini e per quale voce di credito ciò sarebbe stato fatto;

â?? con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ., 18 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4, cod.

proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sullâ??eccezione formulata dalla difesa erariale nelle proprie controdeduzioni in appello circa lâ??inammissibilità dei ricorsi proposti dalla società e dalla socia La.Sa., in quanto presentati tardivamente, dopo il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica degli atti impugnati, non essendo applicabile la proroga semestrale del termine di impugnazione, prevista dallâ??art. 40, commi 1, lett. d), e 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, a seguito del decesso dellâ??allora legale rappresentante della societÃ, Lo.Vi., applicabile solo alla rappresentanza di soggetti incapaci e non anche alla rappresentanza volontaria dellâ??ente collettivo;

â?? con il quarto motivo deduce la nullitĂ della sentenza e/o del procedimento per violazione dellâ??art. 40, commi 1, lett. d), e 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il terzo motivo;

 $\hat{a}$ ?? il terzo motivo  $\tilde{A}$ " fondato con assorbimento del quarto motivo;

â?? lâ?? Agenzia aveva eccepito con le controdeduzioni depositate in appello (il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, Ã" stato riportato, nelle parti essenziali, anche nel testo del ricorso proposto davanti a questa Corte) lâ?? inammissibilità dei ricorsi introduttivi proposti dalla società e dalla socia La.Sa., in quanto presentati quando era ormai decorso il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dellâ?? atto impositivo impugnato, ritenendo non applicabile lâ?? art. 40, commi 1, lett. a) e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 alla fattispecie riguardante il decesso dellâ?? allora legale rappresentante Lo.Vi.;

â?? trattandosi di eccezione rilevabile dâ??ufficio, la stessa poteva essere eccepita per la prima volta anche in appello;

â?? la CTR, tuttavia, non si Ã" pronunciata su detta eccezione;

â?? in conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo e dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

# P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nellâ??adunanza camerale del 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria lâ??8 settembre 2025.

## Campi meta

Massima: L'obbligo di contraddittorio preventivo nell'accertamento tributario sussiste solo se l'accertamento si basa esclusivamente sugli studi di settore. Tale obbligo non opera se l'accertamento si fonda anche su altri elementi, come irregolarit $\tilde{A}$  contabili o comportamenti antieconomici. Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio rende l'atto invalido solo se il contribuente dimostra la "prova di resistenza", cio $\tilde{A}$ " la concreta idoneit $\tilde{A}$  degli elementi non considerati a modificare l'esito. Per i tributi non armonizzati, invece, l'obbligo sussiste solo nei casi specificamente previsti dalla legge nazionale. Supporto Alla Lettura:

## ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Lâ??accertamento tributario (o fiscale) Ã" il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare lâ??attuazione delle norme impositive. Lâ??attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema lâ??autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite lâ??istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- analitico: attraverso lâ??analisi della documentazione contabile e fiscale;
- analitico-induttivo: cioÃ" misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso lâ??utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.